

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 996)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 ottobre 1984,
in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge
(V. Stampato Camera n. 1)*

**d'iniziativa popolare, presentato a norma dell'articolo 71, secondo comma,
della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352**

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 80, 91, 392, 393, 601 e 969)

**d'iniziativa dei deputati BOTTARI, FABBRI SERONI, SPAGNOLI,
FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, GRANATI CARUSO, VIOLANTE
(80); GARAVAGLIA, ANSELMI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO,
QUARENghi, CAVIGLIASSO (91); TRANTINO, MUSCARDINI PALLI,
POLI BORTONE, MACALUSO, MACERATINI (392); ARTIOLI, FINCATO
GRIGOLETTO (393); CIFARELLI, DEL PENNINO, DUTTO, ERMELLI
CUPELLI, DI BARTOLOMEI, FUSARO, MARTINO, MONDUCCI,
PELLICANO' (601); ZANONE, DE LUCA, BASLINI (969)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 ottobre 1984*

Nuove norme a tutela della libertà sessuale

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro II del codice penale è aggiunta la seguente:

« Sezione II-*bis*: Dei delitti contro la libertà sessuale ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 609 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-*bis*. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri è punito con la reclusione da tre a otto anni ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 609-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-*ter*. — (*Violenza sessuale presunta*). — È punito con la pena stabilita dall'articolo 609-*bis* chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

- 1) nei confronti di persona minore di anni quattordici;
- 2) nei confronti di persona minore di anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) con abuso dello stato di infermità psichica della persona offesa ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quater. — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dagli articoli 609-bis e 609-ter, commette atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle suddette persone ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-quinquies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se più persone riunite, in concorso tra loro, con violenza o minaccia commettono su taluno atti sessuali ovvero lo costringono a commetterli su se stesso, su uno dei colpevoli o su altri, ciascuna di esse è punita con la reclusione da cinque a dodici anni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 609-quinquies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-sexies. — (*Sequestro di persona a scopo di violenza sessuale*). — Chiunque sequestra taluno al fine di commettere atti di violenza sessuale è punito con la reclusione da due a otto anni ».

Art. 7.

Dopo l'articolo 609-sexies del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-septies. — (*Atti sessuali commessi in presenza di minori*). — Chiunque com-

mette atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 8.

Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-*octies*. — (*Circostanze aggravanti*). — Per i delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*quinquies* e 609-*sexies* la pena è aumentata se il fatto è commesso:

- 1) con l'uso di sostanze narcotiche o stupefacenti;
- 2) su persona in stato di inferiorità fisica o psichica;
- 3) con uso di armi ».

Art. 9.

Dopo l'articolo 609-*octies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-*novies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

- 1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto medesimo;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;
- 3) la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

Art. 10.

Dopo l'articolo 609-*novies* del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 609-*decies*. — (*Procedibilità*). — Per il delitto previsto dall'articolo 609-*bis* si procede a querela della persona offesa quando tra questa e il colpevole intercorre, al momento del fatto, un rapporto di coniugio o di convivenza ».

Art. 11.

All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati contro la libertà sessuale si svolgono a porte aperte, salvo che la parte lesa manifesti la volontà che si proceda a porte chiuse anche solo in determinate udienze. In tal caso il giudice decide, sentite le altre parti.

Ai fini dell'accertamento dei reati indicati nel comma precedente non sono ammesse domande sulla vita privata o sulle relazioni sessuali della persona offesa e gli interrogatori devono essere condotti nel rispetto della dignità della persona ».

Art. 12.

Dopo l'articolo 502 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 502-bis. - (*Giudizio per delitti contro la libertà sessuale*). — In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 502, il procuratore della Repubblica procede con il giudizio direttissimo, sempre che non siano necessarie speciali indagini, per i reati previsti dalla sezione II-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale e per i reati eventualmente concorrenti con gli stessi ».

Art. 13.

(*Abrogazione di norme*)

Il capo I del titolo IX del libro II e gli articoli 530, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.